

ORIGINALE

COMUNE DI CASORATE PRIMO
PROVINCIA DI PAVIA
COD. FISC. 00468580188

N° deliberazione 3 Data 23/03/2023	OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2022
---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno **2023** addì **23** del mese di **Marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:

VAI ENRICO	SI
GAMBARANA LORENZO	SI
VONA ROMINA	SI
ROVARIS EMANUELA GIUSEPPINA	SI
BIANCON GIOVANNI	SI
VISIGALLI LORENZA	SI
TICOZZI VITTORIA	SI
MATERA STEFANO	SI
TORESANI GIOVANNI	SI
ARTEMAGNI GIUSEPPE	SI
COSENTINI LUIGI	SI
RHO GIAN ANTONIO	SI
GEORGITSI FOTINI	SI

Totale Presenti: 13
Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIULIA CROPANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VAI ENRICO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: **ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2022**

IL PRESIDENTE

Il Sindaco introduce l'argomento.

Non si registrano interventi.

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e al comma 775 dell'art. 1 prevede che:

- *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;*
- *a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”.*

Visto il comma 837, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 a) in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel “*Prospetto*” delle aliquote Imu di cui all'art. 1, commi 756 e 757 della Legge n. 160/2019, considerato che il decreto del Ministero della economia e delle finanze di cui al art.1 commi 756-757 Legge n. 160/2019, oggetto anche della Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, non e' ancora stato emanato e pubblicato;

PRESO ATTO che, la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, ha modificato le regole per l'esenzione IMU per l'abitazione principale e ha stabilito che, per l'esenzione: *“abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*;

Atteso che, per effetto della predetta sentenza, l'esenzione compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore dell'abitazione principale;

RICHIAMATA La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022);

PRESO ATTO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 a seguito dell'abolizione della imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, Legge 27/12/2013 n. 147 ad eccezione della TARI (tassa dei rifiuti);

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare IMU e TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con le precedenti disposizioni IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% (maggiorazione 0.80%) per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i già menzionati fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto che, A decorrere dall'anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].

Vista la risoluzione n 1 DF 18 febbraio 2020 che cita : "La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021;

Osservato che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato, alla data odierna, non è , stato ancora emanato e, pertanto, ai comuni non resta che regolarsi in base alle regole attuali, come da Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, secondo cui «la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva di prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all' approvazione del decreto di cui al comma 756»;

Tenuto conto del quadro normativo vigente con particolare riferimento:

- alla mancata imposizione dei c.d. "beni merce", i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita i quali, a decorrere dall'anno 2022, sono esenti dall'IMU, come previsto dal comma 751, art. 1, legge n. 160/2019;
- alla modifica della tassazione IMU per l'abitazione principale dei coniugi che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in diversi immobili;

Visto che, in particolare, la Corte Costituzionale con la predetta sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

1) dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

2) dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

3) dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella

parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

4) dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

5) dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;

- alla esenzione Imu su immobili occupati ai sensi dei commi 81 e 82 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197)
La disposizione è diretta ad esentare dal pagamento dell'Imu i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. Nello specifico, viene aggiunta la lett. g-bis) all'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, nella quale viene indicato che sono esenti dal pagamento dell'Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio), e 633 (invasione di terreni ed edifici), del Cp, o per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo dovrà comunicare all'Ente, secondo modalità telematiche che verranno stabilite con apposito Decreto Mef da emanarsi entro il 1° marzo 2023, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e quando lo stesso diritto viene meno.

Ritenuto quindi possibile approvare le aliquote IMU per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2022 tenuto conto delle sole variazioni per legge delle fattispecie sopra indicate;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che la potestà regolamentare di cui al D.l. 446/97 può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

CONSIDERATO che, per l'anno 2023 l'Amministrazione Comunale intende confermare le aliquote deliberate per l'anno 2022 tenuto conto delle sole variazioni per legge delle fattispecie sopra indicate;

progressivo o	descrizione- destinazione	trattamento fiscale-aliquota	detrazioni o riduzioni
------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------

1	Abitazioni principali categoria da A02 a A07 "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e assimilate come da legge n. 160 27/12/2019	Esente come da normativa	n.a.
2	Pertinenze di abitazioni principali C2 C6 C7 (solo 1 per categoria)	Esente come da normativa	n.a.
3	Abitazione di anziani posseduta a titolo di proprietà o usufrutto ricoverati in casa di cura e non locata a terzi	assimilazione abitazione principale ai sensi del regolamento comunale	n.a.
4	Abitazioni di pregio categoria A01 A08 A09 nelle quali il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente	6,00 per mille	Detrazioni abitazione principale=€200.00 su base mesi di destinazione e rapportate agli aventi diritto
5	Pertinenze di abitazione di pregio C02 C06 C07 (solo 1 per categoria)	6,00 per mille	
6	Comodato d'uso gratuito registrato, a parenti il linea retta in primo grado, Circ.1DF 17/2/2016 (immobili ad uso abitativo, ubicati nello stesso comune di cui uno abitazione principale del proprietario).	10,60 per mille	riduzione base imponibile al 50%
7	Immobili locati con contratto a canone concordato ai sensi L.431/98	10,60 per mille	riduzione aliquota al 75%
8	Terreni posseduti	esenti	

	e condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola		
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D10 connessi alla attività agricola	1,00 per mille	
10	Beni Merce comma 751, art. 1, legge n. 160/2019 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti	Dal 2022
11	altri fabbricati categoria A non adibiti ad "abitazione principale"	10,60 per mille	
12	categoria A/10 (Uffici e studi privati)	10,60 per mille	
13	Altri fabbricati categoria C02 C06 C07 non adibiti a pertinenza (Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie)	10,60 per mille	
14	Categoria B (Strutture ad uso collettivo)	10,60 per mille	
15	categoria C/3 (Laboratori per arti e mestiere)	10,60 per mille	
16	categoria C/1 (negozi)	10,60 per mille	
17	categoria C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi)	10,60 per mille	
18	categoria D5 (istituti di credito e assicurazione)	10,60 per mille	
19	categoria D	8,60 per mille	

	(fabbricati commerciali e industriali)		
20	Terreni agricoli o incolti	9,60 per mille	
21	aree fabbricabili	10,60 per mille	

VISTA la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2023 riferito al triennio 2023-2025 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000, pertanto autorizzando l'esercizio provvisorio fino alla predetta data del 30 aprile 2023.

Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

CON VOTI favorevoli n° 9 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Matera, Biancon), resi per alzata di mano su 13 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n. 4 Consiglieri (Artemagni, Cosentini, Rho, Georgitsi).

DELIBERA

DI APPROVARE le aliquote IMU applicabili per l'anno 2023 secondo la seguente tabella:

progressivo	descrizione-destinazione	trattamento fiscale-aliquota	detrazioni o riduzioni
1	Abitazioni principali categoria da A02 a A07 "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e assimilate come da legge n. 160 27/12/2019	Esente come da normativa	n.a.
2	Pertinenze di abitazioni principali C2 C6 C7 (solo 1 per categoria)	Esente come da normativa	n.a.
3	Abitazione di anziani posseduta a titolo di proprietà o usufrutto ricoverati in casa di cura e non locata a terzi	assimilazione abitazione principale ai sensi del regolamento comunale	n.a.

4	Abitazioni di pregio categoria A01 A08 A09 nelle quali il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente	6,00 per mille	Detrazioni abitazione principale=€200.00 su base mesi di destinazione e rapportate agli aventi diritto
5	Pertinenze di abitazione di pregio C02 C06 C07 (solo 1 per categoria)	6,00 per mille	
6	Comodato d'uso gratuito registrato, a parenti il linea retta in primo grado, Circ.1DF 17/2/2016 (immobili ad uso abitativo, ubicati nello stesso comune di cui uno abitazione principale del proprietario).	10,60 per mille	riduzione base imponibile al 50%
7	Immobili locati con contratto a canone concordato ai sensi L.431/98	10,60 per mille	riduzione aliquota al 75%
8	Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola	esenti	
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D10 connessi alla attività agricola	1,00 per mille	
10	Beni Merce comma 751, art. 1, legge n. 160/2019 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti	Dal 2022
11	altri fabbricati	10,60 per mille	

	categoria A non adibiti ad "abitazione principale"		
12	categoria A/10 (Uffici e studi privati)	10,60 per mille	
13	Altri fabbricati categoria C02 C06 C07 non adibiti a pertinenza (Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie)	10,60 per mille	
14	Categoria B (Strutture ad uso collettivo)	10,60 per mille	
15	categoria C/3 (Laboratori per arti e mestiere)	10,60 per mille	
16	categoria C/1 (negozi)	10,60 per mille	
17	categoria C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi)	10,60 per mille	
18	categoria D5 (istituti di credito e assicurazione)	10,60 per mille	
19	categoria D (fabbricati commerciali e industriali)	8,60 per mille	
20	Terreni agricoli o incolti	9,60 per mille	
21	aree fabbricabili	10,60 per mille	

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2023;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n° 9 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Matera, Biancon), resi per alzata di mano su 13 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n. 4 Consiglieri (Artemagni, Cosentini, Rho, Georgitsi).

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 5**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/03/2023

Il Responsabile di Settore
Emiliano Rovati

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Emiliano Rovati

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
VAI ENRICO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa GIULIA CROPANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casorate Primo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIA CROPANO in data 07/04/2023
ENRICO VAI in data 07/04/2023

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 23/03/2023

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 07/04/2023 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/03/2023 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa GIULIA CROPANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casorate Primo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIA CROPANO in data 18/05/2023